

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 19 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; Comune di Occhieppo Inferiore.*

Sanità pubblica — Malattie infettive — Morsicati da cani ibrofobi — Cura antirabbica — Onere della spesa (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art.133, 145; L. sanitaria 22 settembre 1888, art.62, 65).

Le spese occorse per l'invio ad un Istituto antirabbico, ordinato dall' autorità politica, di persone morsicate da cani ritenuti idrofobi, non possono mettersi a carico né del Comune né della provincia, ma debbono essere sopportate dallo Stato.

La Sezione ecc. — Attesoché al ricorso ha dato origine un caso di malattia infettiva diffusiva pericolosa, il quale deve perciò essere considerato in base alla legge 22 settembre 1888 per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, e particolarmente in base al capo 20 del titolo 4° di detta legge consacrati alle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, tale senza dubbio essendo per antica generale esperienza, non meno che pei dettami della scienza, la idrofobia.

Attesoché, in seguito alle morsicature di un cane ritenuto idrofobo sulle persone di Miglietti Giuseppe e della bambina Morino Rosa, bene operò il sindaco di Occhieppo Inferiore dandone, giusta lo art.47 della suddetta legge, immediata notizia al sottoprefetto del circondario, che alla sua volta provvidamente dispose coll'ordinare di urgenza il pronto invio dei due morsicati all'Istituto antirabbico di Torino per assicurarne la cura, in conformità dello stesso art.47.

Attesoché la questione sorta intorno alla competenza della spesa relativa alla bambina Morino Rosa avendo pel Miglietti senza contestazioni provveduto la locale Congregazione di carità, non può essere risolta cogli ordinari criteri e colle disposizioni legislative che governano la materia delle spese di spedalità, considerazione questa che ha potuto sfuggire all'esame e allo studio della Giunta prov. amm. di Novara.

Attesoché infatti il caso di cui trattasi non può essere compreso fra quelli a cui si estendono le spese obbligatorie per il servizio sanitario incombenti ai Comuni, in forza dell'art.145 n.5 della legge com. prov., né fra quelli a cui si possono riferire i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica e d'igiene contemplati dallo art.133 della legge stessa, tanto più non essendo possibile alcun rimborso da parte di interessati indigenti; e perciò non vale che la legge 22 dicembre 1888 abbia stabilito coll'art.65 che nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese pei provvedimenti di urgenza dell'art.104 della legge 20 marzo 1865 all.A, letteralmente corrispondente all'art.133 della legge com. e prov. vigente.

Attesoché del pari il caso in esame non può rientrare in alcuna delle categorie di spese obbligatorie per le provincie, non potendosi in questa materia procedere per analogia, e non essendovi del resto una vera e propria analogia col caso del mantenimento dei mentecatti poveri, il solo che potrebbe presentare, per gli indigenti pericolosi, qualche affinità con quelle in questione.

Attesoché, se l'art. 62 della ripetuta legge 22 dicembre 1888 stabilisce che le spese inerenti ai servizi sanitari sono in parte a carico dei Comuni, in parte a carico delle provincie, specificando le une e le altre, non comprende in queste specificazioni nulla che possa riferirsi al caso di cui si tratta. Alla lettera *f* mette, è vero, genericamente a carico dei Comuni tutte le spese occorrenti per la esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene, ma parla espressamente di tutte le spese a tal uopo occorrenti «nell'ambito del territorio comunale», e la cura antirabbica doveva necessariamente farsi fuori di esso. Così, se anche per le provincie stabilisce alla lettera *g* una disposizione generica, questa riguarda tutte le

spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno od in soccorso di Provincie e di Comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Attesoché, pertanto, non potendosi gravare la spesa della cura antirabbica della bambina Morino Rosa al Comune di Occhieppo Inferiore, né seguire il Comune stesso nella sua pretesa di gravarne il Comune di Sala Biellese; non potendosi neppure attribuirla a carico della rispettiva provincia perché manca ogni ragione legittima e giuridica di far sostenere a Comuni od a provincie spese che non siano a quelli o a queste fatte obbligatorie per legge, la relativa competenza non può restare che a carico dello Stato.

Per questi motivi, ecc.